

CIRCOLARE N. 13/E



Ufficio del Direttore Centrale

Roma, 26 febbraio 2008

OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l'anno 2008 – Profili interpretativi emersi nel corso della videoconferenza del 21 febbraio 2008

INDICE

1	REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME.....	4
1.1	<i>Contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali.....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti.....</i>	<i>5</i>
1.3	<i>Rilevanza dei ricavi relativi ad attività cessata nel 2007</i>	<i>6</i>
1.4	<i>Effetti della mancata revoca del regime agevolato ex articolo 13 della legge n. 388 del 2000.....</i>	<i>7</i>
1.5	<i>Compensi corrisposti a personale dipendente.....</i>	<i>8</i>
1.6	<i>Beni strumentali rilevanti</i>	<i>8</i>
1.7	<i>Individuazione del triennio di riferimento per il limite relativo ai beni strumentali acquistati.....</i>	<i>9</i>
1.8	<i>Limite dei beni strumentali, rilevanza dell'IVA.....</i>	<i>10</i>
1.9	<i>Rilevanza delle prestazioni occasionali nel calcolo del limite dei ricavi o compensi.....</i>	<i>11</i>
1.10	<i>Involuzione di una società di persone in ditta individuale</i>	<i>11</i>
1.11	<i>Attività soggette ad aggio o ricavo fisso</i>	<i>12</i>
1.12	<i>Rilevanza delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA</i>	<i>13</i>
2	RETTIFICA DELLA DETRAZIONE.....	15
2.1	<i>Beni ammortizzabili di costo unitario inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento</i>	<i>15</i>
2.2	<i>Canoni di leasing.....</i>	<i>15</i>
2.3	<i>Deducibilità dell'imposta rettificata ai fini delle imposte dirette ..</i>	<i>16</i>
3	APPLICAZIONE DEL REGIME	18
3.1	<i>Dichiarazioni d'intento ricevute dai contribuenti minimi.....</i>	<i>18</i>
3.2	<i>Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di ingresso nel regime: plusvalenza realizzata nel 2007.....</i>	<i>19</i>
3.3	<i>Determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni</i>	

	<i>strumentali</i>	19
3.4	<i>Somma algebrica di componenti di reddito di esercizi precedenti all'ingresso nel regime che esprime un valore negativo</i>	20
3.5	<i>Trattamento delle quote ammortamento residue dei beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime</i>	21
3.6	<i>Registrazione delle fatture ricevute da un contribuente minimo</i> ..	22
3.7	<i>Modalità di determinazione dell'acconto per le imprese familiari</i>	22
3.8	<i>Applicazione delle ritenute di acconto nei confronti dei contribuenti minimi</i>	24
3.9	<i>Deducibilità componenti negativi per i contribuenti minimi</i>	25
3.10	<i>Invio telematico dei corrispettivi</i>	25
3.11	<i>Comunicazione dati Iva dei contribuenti minimi</i>	26
3.12	<i>Contributi integrativi dovuti da contribuenti minimi iscritti alle Casse di previdenza private</i>	27
3.13	<i>Elenco clienti e fornitori</i>	29
3.14	<i>Produttori agricoli che scelgono di non avvalersi dei regimi speciale IVA agricoltura</i>	29
3.15	<i>Attività agricole connesse</i>	30
4	USCITA DAL REGIME	32
4.1	<i>Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con effetto dal periodo di imposta in corso</i>	32
4.2	<i>Trattamento delle rimanenze di merci residue</i>	34
4.3	<i>Liquidazione dell'impresa</i>	35

R. La disciplina dei contribuenti minimi recata dalla legge finanziaria 2008 non prevede alcuno specifico obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a differenza di quanto aveva previsto l'art. 32-*bis* del d.P.R. n. 633/72 per i contribuenti che adottavano il regime dei c.d. minimi in franchigia (regime espressamente abrogato proprio dall'articolo 1, comma 116, della legge finanziaria 2008).

La stessa disciplina, inoltre, non esplicita una esclusione dei contribuenti minimi dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi previsto dai commi da 33 a 37-*ter* dell'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006. Queste ultime disposizioni, comunque, non hanno ancora trovato attuazione (non essendo stati emanati il Regolamento di cui al comma 37-*ter* ed i provvedimenti di cui al comma 34), per cui, al momento, l'obbligo in questione non sussiste.

3.11 Comunicazione dati Iva dei contribuenti minimi

D. *A pagina 2 delle istruzioni al Modello di comunicazione dati IVA 2008 è scritto che i contribuenti minimi sono esonerati dalla predetta comunicazione. Considerato che tali contribuenti per l'anno 2007 applicano l'IVA nei modi ordinari, si chiede conferma di detto esonero.*

R. Il modello da utilizzare per la presentazione della comunicazione dati Iva, in considerazione dell'esiguità e della semplicità dei dati richiesti, non è aggiornato annualmente, ma viene revisionato solo quando intervengono modifiche normative che lo richiedono.

Quest'anno, infatti, il modello è stato aggiornato sostanzialmente al fine di recepire la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Nell'ambito delle istruzioni, è stato integrato l'elenco dei soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione dati Iva introducendo il riferimento ai contribuenti minimi che hanno aderito al regime previsto dalla legge finanziaria 2008. Tale ipotesi di esonero, in ogni caso, si rende applicabile a

partire dalla comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2008, primo anno di operatività del nuovo regime, da presentare entro febbraio 2009.

Occorre comunque tenere presente che l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 del 1998, che disciplina l'adempimento della comunicazione dati Iva, prevede una specifica ipotesi di esonero per i contribuenti Iva persone fisiche che nell'anno oggetto della comunicazione hanno conseguito un volume d'affari fino 25.822,84 euro. Ne consegue che la maggior parte dei contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi, effettuati i dovuti confronti tra i ricavi e il volume d'affari conseguiti, saranno di fatto esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2007.

3.12 Contributi integrativi dovuti da contribuenti minimi iscritti alle Casse di previdenza private

D. Si chiede di specificare la corretta collocazione del regime dei minimi nel sistema dell'IVA e, in particolare, di chiarire se i contribuenti minimi iscritti ad enti previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente di appartenenza.

R. Il regime dei contribuenti minimi costituisce un particolare regime fiscale, destinato a determinati contribuenti di ridotte dimensioni, che comporta importanti semplificazioni ed agevolazioni sotto il profilo esclusivamente tributario.

Detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.

Per quanto attiene specificamente l'obbligo di versamento all'ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e procedere al versamento nei modi ordinari.

La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l'imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all'obbligo contributivo in questione.

Al riguardo si precisa che i contribuenti minimi, in relazione all'attività svolta, sono comunque soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non hanno l'obbligo di addebitare l'imposta in fattura, e sono tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA all'inizio dell'attività ed al rispetto di determinati obblighi formali, seppure limitati alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei documenti di spesa.

Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo integrativo al "fatturato lordo", senza dare quindi rilievo al regime IVA dell'operazione.

Infine, è appena il caso di osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior parte dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume d'affari realizzato dall'iscritto ai fini dell'IVA.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d'affari "*l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare ...*", compreso, quindi, anche l'ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.